



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO – II^a Traversa – Palazzo Nesci, n.23 – 89900 VIBO VALENTIA
TEL.. 0963 93411- FAX. 0963 991837

Indirizzo Internet: http://www.lnd.it/index.php?page=pub_homeprov&p=404

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: cplnd.vibovalentia@figc.it

posta certificata: vibovalentia@pec.crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2023 / 2024

COMUNICATO UFFICIALE N° 9 DEL 02 OTTOBRE 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 21** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Guida per la gestione dei lavoratori sportivi sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

CIRCOLARE N. 27 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Nuova disciplina IVA per le prestazioni sportive rese dalle ASD/SSD - art. 36-bis del D.L. n.75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n.112 del 10 agosto 2023;

CIRCOLARE N. 20 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NUMERO TELEFONICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Considerato il perdurare del guasto alle linee telefoniche del Comitato Regionale Calabria, si comunica che, per ogni evenienza, oltre all'utilizzo del portale anagrafe federale e delle segnalazioni attraverso la propria area riservata, le società possono contattare il recapito telefonico cellulare di seguito specificato:

351.0699519

nei seguenti orari:

LUNEDI'	ore	9.30 / 12.30	ore	15.00 / 17.00
MARTEDI'	ore	9.30 / 12.30	ore	15.00 / 17.00
GIOVEDI'		CHIUSO	ore	15.00 / 17.00
VENERDI'	ore	9.30 / 12.30		

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto della rinuncia allo svolgimento dei Campionati di propria competenza e relativa delibera di scioglimento da parte della sotto elencate società:

948475 A.S.D. DASA di Dasà

si delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività. Nei confronti della stessa viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con la suddetta società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

CAMBIO ATTIVITA'

Si prende atto altresì delle richieste di cambio attività e/o categoria della sotto elencata società, da ratificare e/o già ratificate da parte dalla F.I.G.C.:

64438 U.S. SAN CALOGERO CALIMERA di San Calogero Terza Categoria

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE**SEGRETERIA**

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale



Roma, 29 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 21

OGGETTO: Guida per la gestione dei lavoratori sportivi sul Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette la documentazione pervenuta, per il tramite della Segreteria Generale della F.I.G.C., da parte del Dipartimento dello Sport, relativa alla gestione dei lavoratori sportivi attraverso la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport
Servizio I Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza

Alle Federazioni Sportive

Alle Federazioni Sportive Paralimpiche

Alle Discipline Sportive

Alle Discipline Sportive Paralimpiche

Agli Enti di Promozione Sportiva

Agli Enti di Promozione Paralimpica

E p.c. Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al Comitato Italiano Paralimpico

OGGETTO: GUIDA PRATICA PER LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E DEGLI ORGANISMI SPORTIVI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Caro Presidente, caro Direttore, caro Segretario,

unitamente alla presente si trasmette la guida pratica per la gestione dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici e degli Organismi Sportivi, attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, con indicazione, tra l'altro, della normativa di riferimento, della tipologia dei lavoratori coinvolti e degli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Si invita a voler condividere il contenuto del “*vademecum*” allegato (che verrà altresì pubblicato sulla piattaforma del Registro) con tutti gli enti sportivi affiliati, precisandosi sin da ora che il documento, anche a seguito delle innovazioni da ultimo introdotte con il decreto legislativo 19 agosto 2023, n.120 (cd. “correttivo-bis”), sarà soggetto ad aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli Organismi Sportivi.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Guglielmo Agosta



Firmato digitalmente da
AGOSTA GUGLIELMO
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



 **Dipartimento
per lo sport**

Sommario

1. Premessa	3
1. Contesto normativo.....	3
2. Tipologia dei lavoratori coinvolti.....	3
3. Adempimenti a carico dell'ESD e dell'Organismo sportivo datore di lavoro.	4
3.1. Comunicazioni Obbligatorie dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego	4
3.2. Adempimenti ed oneri INPS	4
3.3. Assegnazione Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL	5
3.4. Libro Unico del Lavoro (LUL).....	6
4. Modalità operative di gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro.	6
4.1. Accesso alla piattaforma	6
4.2. Modulo lavoro sportivo	8
4.3. Invio della comunicazione.	14
4.4. Esito della comunicazione.	15

1. Premessa

Il presente documento costituisce una guida pratica per la gestione attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici (di seguito ESD) e degli Organismi sportivi, descrivendone, tra l'altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Si precisa che sono in corso interlocuzioni tra le Amministrazioni coinvolte circa le modalità di attuazione degli adempimenti introdotto con decreto legislativo del 19 agosto 2023, n.120 (cd. "correttivo-bis"); pertanto, il presente vademecum sarà soggetto ad aggiornamenti che verranno prontamente comunicati agli organismi sportivi.

1. Contesto normativo

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, **per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dagli ESD**, ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del d.lgs. 36/2021 art. 28 c. 3, l'ente sportivo dilettantistico destinatario delle prestazioni sportive è tenuto *"a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. **La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività"***. Secondo il dettato normativo, i datori di lavoro del comparto dilettantistico potranno, dunque, non inviare la comunicazione Unilav attraverso i tradizionali canali informativi regionali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, optando per l'utilizzo del Registro, quale forma equivalente di comunicazione obbligatoria. La definizione delle modalità di utilizzo del Registro sarà dettagliata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o autorità delegata in materia di Sport di concerto con il Ministero del Lavoro che sarà emanato secondo la previsione dell'art. 28 c. 5 del d.lgs. 36/2021.

2. Tipologia dei lavoratori coinvolti.

Ai sensi dell'art.25, c.1 del d. lgs 36/2021, *"È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere [...], esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo."* Aggiunge la norma che sono lavoratori sportivi anche quei tesserati, ai sensi dell'articolo 15, che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei

singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, **con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

In particolare, **la presente guida è rivolta agli ESD e agli Organismi sportivi che hanno sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa** con i soggetti sopra identificati.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro di carattere amministrativo-gestionale dovranno essere gestiti dagli Organismi sportivi e dagli ESD secondo le modalità previste per l'assolvimento degli ordinari adempimenti sia fiscali che previdenziali, nonché di comunicazione UNILAV.

3. Adempimenti a carico dell'ESD e dell'Organismo sportivo datore di lavoro.

3.1. Comunicazioni Obbligatorie dei rapporti di lavoro ai centri per l'impiego

Ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare per via telematica, l'inizio, la cessazione, la trasformazione e la proroga di un rapporto di lavoro sportivo al Centro per l'Impiego, ossia al Ministero del Lavoro, in ottemperanza al D.L. del 30-10-2007 che definisce modelli e regole delle comunicazioni obbligatorie. **Per farlo, il datore di lavoro è tenuto a compilare e inviare un modulo standard che prende il nome di "Comunicazione obbligatoria Unificato Lav" abbreviato "Unilav".**

Limitatamente alle collaborazioni coordinate e continuative sportive, tale adempimento, dal 1° luglio, può essere assolto a scelta anche all'interno del Registro.

Il Rappresentante Legale dell'ESD, è tenuto, quindi, nel caso non avesse già provveduto, ad accreditarsi alla piattaforma del Registro, accedendo al seguente link: <https://registro.sportosalute.eu/> e cliccando sulla voce "CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD". Per maggiori informazioni si invita a scaricare il manuale utente presente nella sezione "Guide Utente" del Registro.

Una volta trasmesso l'Unilav tramite il registro al Centro per l'Impiego, il nodo di coordinamento nazionale, ubicato presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, provvede a inviare le comunicazioni rendendole disponibili a tutte le amministrazioni coinvolte. In particolare, sono comunicati all'INPS e all'INAIL con le modalità esistenti e previste dalla normativa vigente, l'inizio/aggiornamento del rapporto di lavoro.

3.2. Adempimenti ed oneri INPS

Come previsto dal d. lgs. 36/2021 art. 35, c.2: *"Nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale di cui all'art. 2 comma 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n.335 e ss.mm.ii. A tal fine **detti lavoratori provvedono all'iscrizione alla Gestione separata INPS**, mentre, i committenti (ESD e Organismi sportivi), provvedono agli adempimenti ed ai relativi versamenti, trattenendo un terzo dei contributi dovuti ai lavoratori.*

3.3. Assegnazione Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL

La denuncia di iscrizione e la denuncia di variazione per assicurare all'Inail i collaboratori coordinati e continuativi sportivi non può essere effettuata tramite il Registro.

Gli EDS che non siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive all'Inail devono presentare la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online disponibile in www.inail.it. Per effettuare la denuncia di iscrizione il legale rappresentante dell'EDS in possesso di SPID, CIE o CNS deve prima registrarsi nel sito dell'Inail. Il legale rappresentante può anche delegare un dipendente con il ruolo di Delegato ai servizi e Amministratore delle utenze digitali, oltre che un professionista abilitato a svolgere gli adempimenti nei confronti dell'Inail ai sensi della legge n.12 del 1979. Le istruzioni per la registrazione sono pubblicate al link <https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html>.

Nella denuncia di iscrizione gli EDS devono indicare precisamente l'attività esercitata e quella svolta specificatamente dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi da assicurare all'Inail in relazione alla loro mansione/qualifica e i compensi che presumono di corrispondere nell'anno in corso e nell'anno successivo ai medesimi collaboratori. Deve essere specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa. Il premio assicurativo anticipato dovuto per l'anno in corso (quello in cui si presenta la denuncia di iscrizione) viene determinato e richiesto dall'Inail con il certificato di assicurazione, dove è indicato anche il numero di codice ditta abbinato al codice fiscale dell'EDS e il numero della posizione assicurativa territoriale (PAT) istituita per ogni sede dei lavori, che sarà emesso dalla Sede Inail competente in base alla sede legale dell'EDS, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria congruente con l'attività svolta dall'EDS e dai lavoratori da assicurare, descritta nella denuncia di iscrizione.

Gli EDS titolari di posizioni assicurative attive che devono assicurare ulteriori lavoratori dal 1° luglio 2023 in altre sedi di lavoro o in una sede di lavoro già identificata da PAT nella quale tuttavia non è presente il nuovo rischio da assicurare, devono presentare la denuncia di variazione con l'apposito servizio online disponibile in www.inail.it, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel corso dell'anno e nell'anno successivo. Nella denuncia di variazione l'EDS devono indicare precisamente l'attività esercitata e quella svolta specificatamente dai collaboratori coordinati e continuativi sportivi da assicurare all'Inail in relazione alla loro mansione/qualifica e deve essere specificato che si tratta di rapporti sportivi di collaborazione coordinata e continuativa. La Sede Inail competente in base alla sede legale dell'EDS determina e richiede con il certificato di variazione il premio anticipato per l'anno in corso.

I certificati di assicurazione e variazione da notificare agli enti sportivi del settore dilettantistico, nei quali è indicato l'importo da versare con F24 entro la data indicata nei certificati stessi, in assenza di un indirizzo PEC indicato nelle denunce, saranno recapitati dalle Sedi dell'Inail all'indirizzo di posta elettronica (anche non PEC) che risulta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che dovrà essere riportato nelle denunce di iscrizione e variazione.

Gli EDS che eventualmente siano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive Inail (per ogni sede dei lavori) nelle quali sia già presente il riferimento tariffario da applicare ai

collaboratori sportivi coordinati e continuativi, verseranno i premi assicurativi dovuti per l'anno in corso con l'autoliquidazione 2023/2024, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, alla pertinente voce di tariffa, le retribuzioni dei lavoratori subordinati e i compensi corrisposti nel 2023 ai collaboratori sportivi coordinati e continuativi per i quali a seguito della riforma del lavoro sportivo opera la copertura assicurativa Inail.

3.4.Libro Unico del Lavoro (LUL).

Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

Ai sensi dall'art.28 c.4 d.lgs 36/2021 e ss.mm.ii., è previsto che l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possa essere adempiuto, alternativamente alle modalità tradizionali a cura del datore di lavoro o degli intermediari delegati ex L. 12/1979, con riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal decreto, in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Il libro unico del lavoro **si realizza mediante modalità che** garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell'Inail.

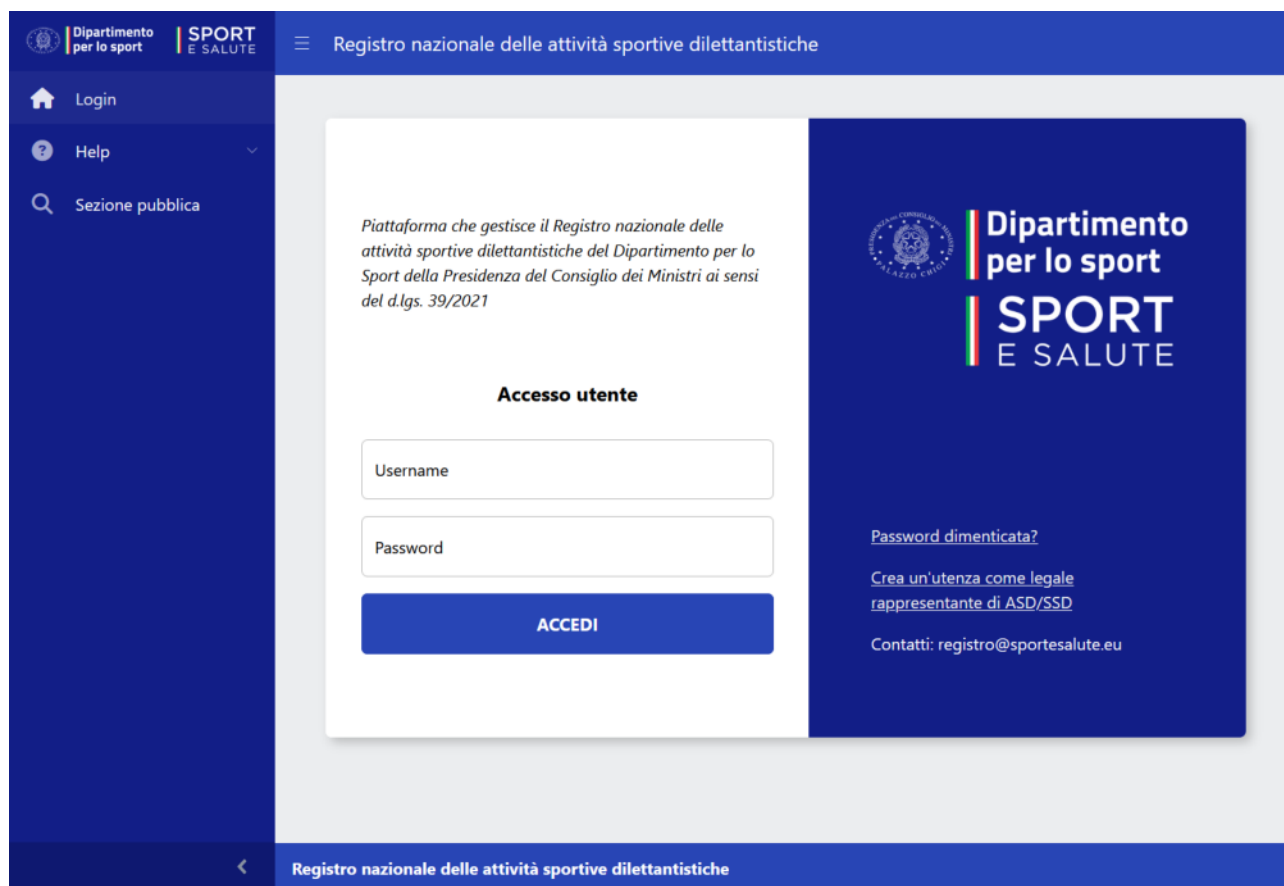
4. Modalità operative di gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro.

Tramite l'accesso alla piattaforma informatica che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021, gli ESD e gli Organismi sportivi (es: FSN, DSA, EPS) possono compilare e inviare le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga al Ministero del Lavoro per via telematica.

Nota: Le illustrazioni di questo manuale fanno riferimento ad un sito di test e pertanto le informazioni visualizzate non sono da considerarsi reali.

4.1.Accesso alla piattaforma

La piattaforma informatica è disponibile all'indirizzo <https://registro.sportesalute.eu>.



Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Username

Password

ACCEDI

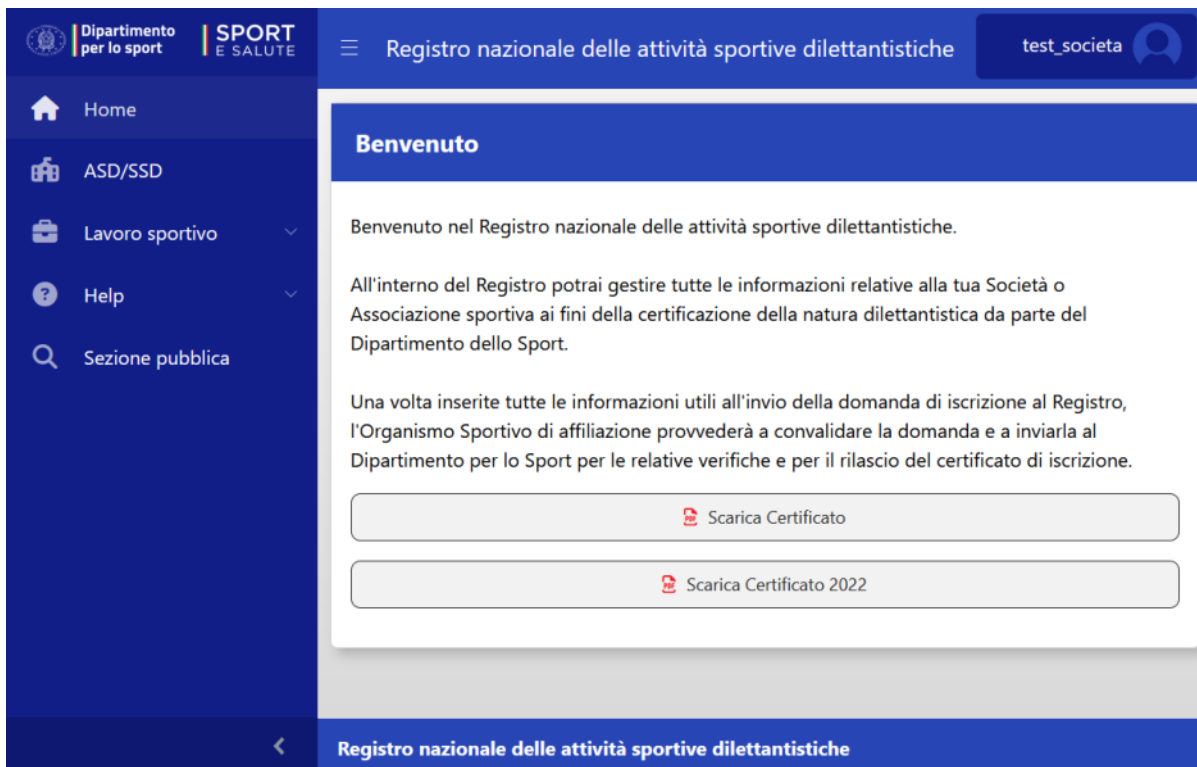
Dipartimento per lo sport
SPORT
E SALUTE

[Password dimenticata?](#)
[Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD](#)
Contatti: registro@sportesalute.eu

Gli utenti abilitati possono accedere tramite le credenziali in loro possesso. Qualora una società non disponga di credenziali di accesso, il suo legale rappresentante può avviare il processo accreditato selezionando **Crea un'utenza come legale rappresentante di ASD/SSD**.

Nel caso un ESD e o un Organismo sportivo abbia dimenticato la password di accesso è possibile ripristinarla selezionando il collegamento **Password dimenticata?**

Una volta verificare le credenziali sarà possibile accedere all'area riservata la società o all'organismo.



Benvenuto

Benvenuto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

All'interno del Registro potrai gestire tutte le informazioni relative alla tua Società o Associazione sportiva ai fini della certificazione della natura dilettantistica da parte del Dipartimento dello Sport.

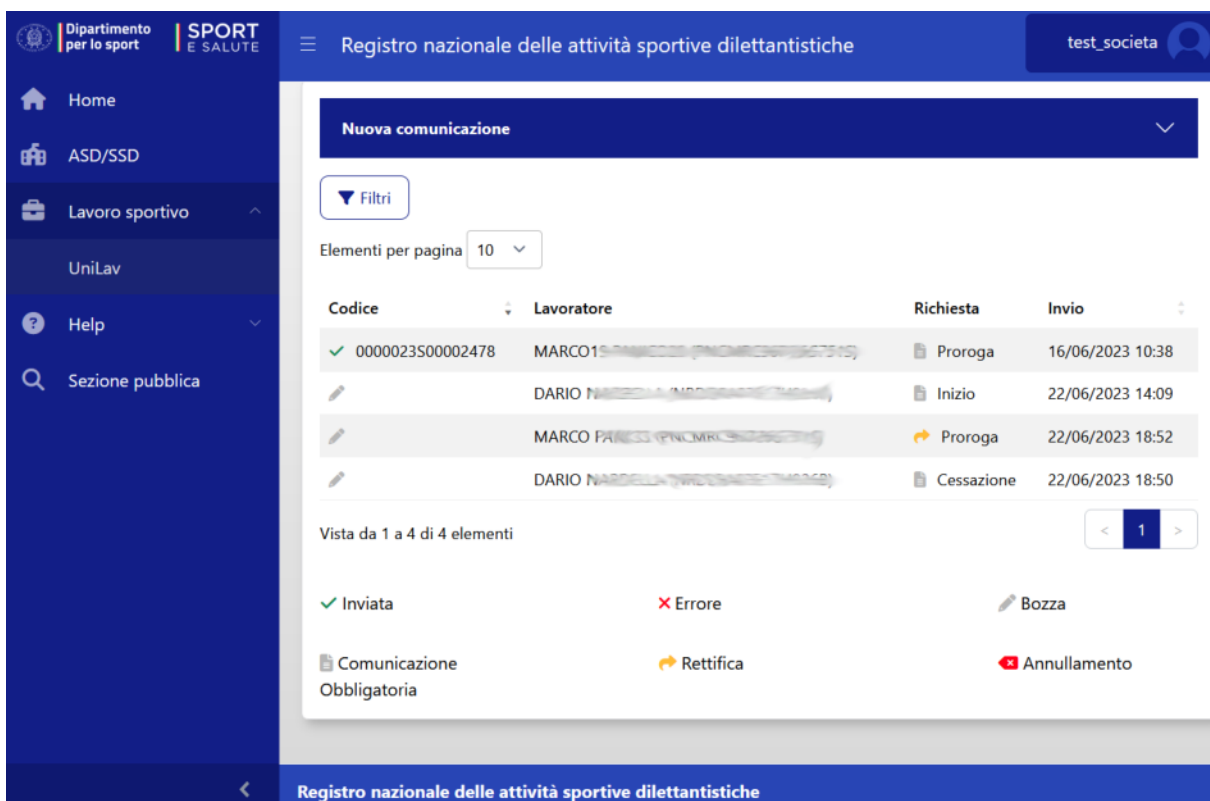
Una volta inserite tutte le informazioni utili all'invio della domanda di iscrizione al Registro, l'Organismo Sportivo di affiliazione provvederà a convalidare la domanda e a inviarla al Dipartimento per lo Sport per le relative verifiche e per il rilascio del certificato di iscrizione.

[Scarica Certificato](#)

[Scarica Certificato 2022](#)

4.2. Modulo lavoro sportivo

Selezionando la voce **Lavoro sportivo** la piattaforma visualizzerà lo stato delle comunicazioni inviate e la creazione di una **Nuova Comunicazione**.



Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023500002478	MARCO1	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO N	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO P	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO N	Cessazione	22/06/2023 18:50

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

✓ Inviata ✗ Errore ✎ Bozza
 📄 Comunicazione Obbligatoria ➡ Rettifica ✖ Annullamento

Selezionando le comunicazioni elencate sarà possibile **modificarle** oppure se già trasmesse al Ministero del Lavoro **rettificarle**, **prorogarle** o predisporre una comunicazione di **cessazione** del rapporto. In riferimento alle rettifiche si ricorda che la nota n. 7191 del 21 maggio 2012, ha chiarito che è possibile rettificare i dati essenziali della comunicazione obbligatoria (e quindi del modulo corrispondente nel Registro) entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, senza incorrere in alcuna sanzione, mentre non è prevista alcuna scadenza per la rettifica dei dati "non essenziali".

Espandendo la voce **Nuova comunicazione** verrà mostrate le informazioni preliminari necessarie alla creazione di una nuova comunicazione (equivalente a Unilav):

Nuova comunicazione 

Datore di lavoro - ASD/SSD
920-54 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BIOSE"

Codice fiscale del lavoratore*
DBNS

Tipo richiesta*
Inizio 

 Verifica

Le informazioni necessarie in questa fase sono:

- il **codice fiscale del lavoratore**, che dovrà essere di un tesserato nella stagione in corso;
- il **tipo richiesta** che indica il tipo di comunicazione che si vuole effettuare e dovrà essere selezionata tra le opzioni possibili (inizio/avviamento, proroga, cessazione)

Selezionando **verifica** la piattaforma verificherà la correttezza dei dati (validità codice fiscale e tesseramento) creando una comunicazione che dovrà essere perfezionata selezionando **proseguì**

Nuova comunicazione 

Datore di lavoro - ASD/SSD
920-54 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "BIOSE"

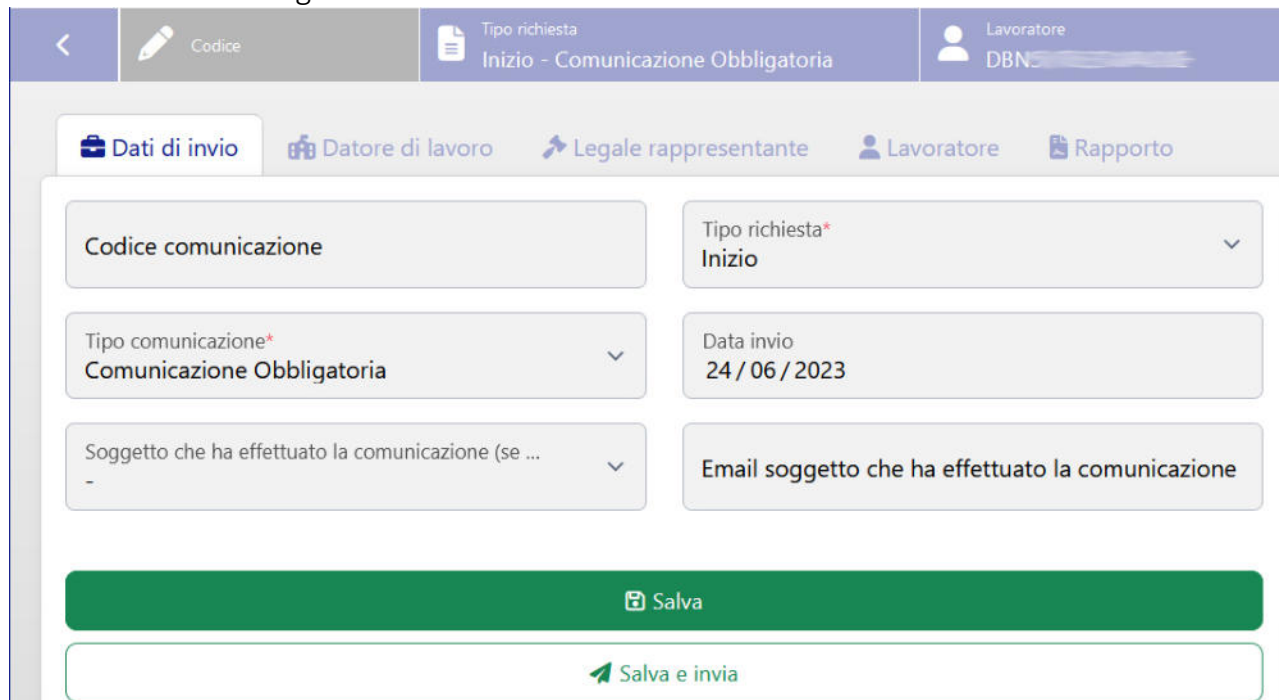
Codice fiscale del lavoratore*
DBNS

Tipo richiesta*
Inizio 

 Modifica dati

 Proseguì

Selezionato **proseguì** verrà visualizzato il seguente quadro per il completamento della comunicazione obbligatoria:



The screenshot shows a web interface for the 'Inizio - Comunicazione Obbligatoria' section. At the top, there is a header bar with a back arrow, a 'Codice' field, a 'Tipo richiesta' dropdown set to 'Inizio - Comunicazione Obbligatoria', and a 'Lavoratore' field with the value 'DBN...'. Below the header, there is a navigation bar with five tabs: 'Dati di invio' (selected), 'Datore di lavoro', 'Legale rappresentante', 'Lavoratore', and 'Rapporto'. The main form area contains several input fields: 'Codice comunicazione', 'Tipo richiesta*' (dropdown set to 'Inizio'), 'Tipo comunicazione*' (dropdown set to 'Comunicazione Obbligatoria'), 'Data invio' (24/06/2023), 'Soggetto che ha effettuato la comunicazione (se ...)' (dropdown set to '-'), and 'Email soggetto che ha effettuato la comunicazione'. At the bottom, there are two buttons: a green 'Salva' button and a white 'Salva e invia' button with a green arrow icon.

La comunicazione è suddivisa in cinque sezioni tematiche che possono essere salvate singolarmente. Nella sezione **dati di invio** sono campi precompilati non modificabili.

La sezione **legale rappresentate** riporta di dati non modificabili del legale rappresentate presenti nel registro.



 Codice

 Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria

 Lavoratore
BRDD

 Dati di invio

 Datore di lavoro

 Legale rappresentante

 Lavoratore

 Rapporto

Cittadinanza*
Italia

Codice fiscale
BVNNNZ

Nome*
NU

Cognome*
BI

Data nascita*
05 /

Sesso*
Maschile

Nazione di nascita*
Italia

Comune di nascita*
Milano (MI)

Salva

Salva e invia

Nella sezione **datore di lavoro** sono presenti le informazioni relative alla società o ad un organismo sportivo prelevate da quanto presente nel Registro

<
Codice
Tipo richiesta
Inizio - Comunicazione Obbligatoria
Lavoratore
BRDD

Dati di invio
Datore di lavoro
Legale rappresentante
Lavoratore
Rapporto

Denominazione*
 A.S.D.

Codice fiscale*
 000003

Settore*
 Attività di club sportivi

Sede legale

Comune*

CAP*
 35020

Indirizzo*
 VIA XI FEBBRAIO

Email*
 @gmail.com

Telefono*
 04

Sede di lavoro

Comune*
 Meolo (VE)

CAP*
 33

Indirizzo*
 Via Garibaldi, 3

Email*
 @gmail.com

Telefono*
 0

Salva

Salva e invia

In particolare, i dati relativi alla **sede legale**, alla **denominazione** e **codice fiscale** non potranno essere modificati. Per dati relativi alla sede di lavoro saranno proposti quelli della sede di legale con possibilità di modifica.

Nella sezione **lavoratore** si dovranno impostare le informazioni relative al lavoratore oggetto della comunicazione:

Codice

Tipo richiesta

Inizio - Comunicazione Obbligatoria

Lavoratore

BRD

Dati di invio

Datore di lavoro

Legale rappresentante

Lavoratore

Rapporto

Cittadinanza*

Italia

Codice fiscale*

BRD

Nome*

DAR

Cognome*

BUR

Data nascita*

19/03/1996

Sesso*

Maschile

Nazione di nascita*

Italia

Comune di nascita*

Roma (RM)

Livello di istruzione*

DIPLOMA UNIVERSITARIO

Domicilio

Comune*

Ronca

CAP*

34203

Indirizzo*

Via

Salva

Salva e invia

Nel caso in cui la cittadinanza non sia italiana la piattaforma richiederà le informazioni relative al titolo di soggiorno:

Dati extracomunitario - Titolo di soggiorno

Titolo soggiorno*

CARTA PERMANENTE

Nr

2322919291

Motivo*

ATTIVITA' SPORTIVA

Scadenza*

01/01/2024

Questura*

Roma

☐

Sistemazione alloggiativa

☐

Pagamento spese rimpatrio

Infine, della sezione **Rapporto** sono presenti le informazioni relative al rapporto lavorativo

 Dati di invio	 Datore di lavoro	 Legale rappresentante	 Lavoratore	 Rapporto
---	--	---	--	---

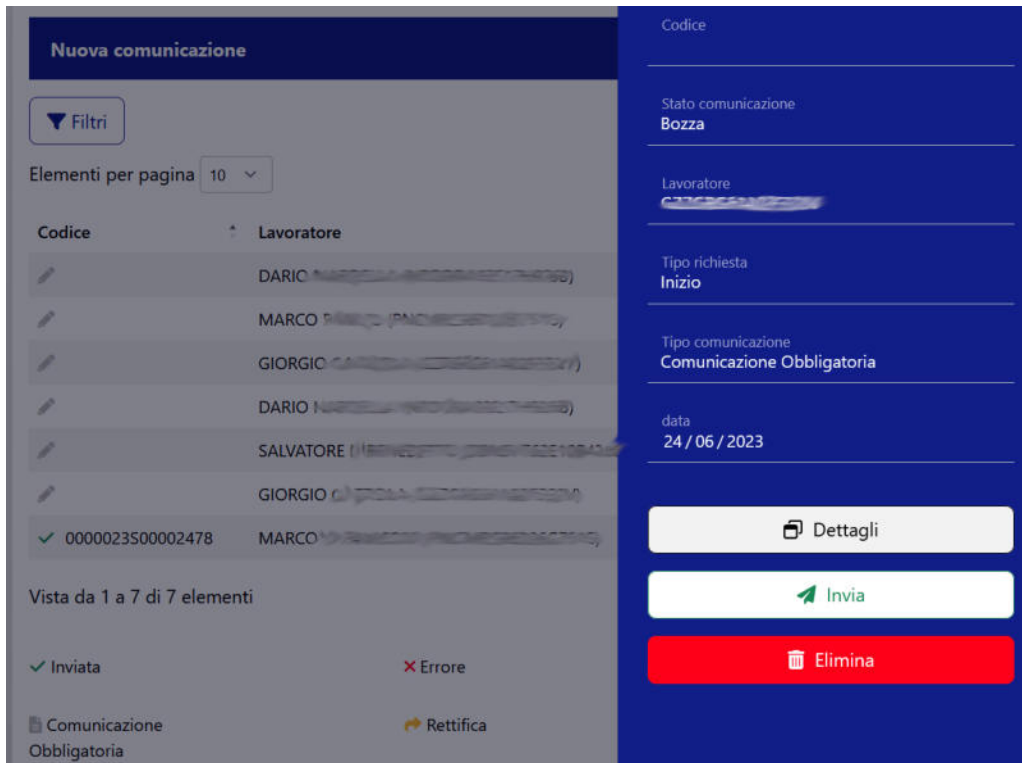
Data inizio rapporto* gg / mm / aaaa	Data fine rapporto* gg / mm / aaaa
Pat INAIL*	Qualifica professionale* Organizzatori di eventi e di strutture sportive
Retribuzione / compenso* 0	Codice CIDA
Luogo deposito contratto*	
 Salva	
 Salva e invia	

Nel caso in cui non si è in possesso della Pat Inail, nel campo corrispondente sarà possibile inserire, in luogo del numero, la sequenza “00000000”

4.3. Invio della comunicazione.

Una volta completata la comunicazione si può richiedere tramite la selezione di **Salva e invia** la trasmissione verso il Ministero del Lavoro.

Per le comunicazioni completate ma non ancora inviate è possibile effettuare la trasmissione direttamente dall’elenco delle comunicazioni:



The screenshot shows a web interface for managing communications. The main area is titled 'Nuova comunicazione' and contains a list of communications. The sidebar on the right provides details for the selected communication.

Codice	Lavoratore
	DARIO
	MARCO
	GIORGIO
	DARIO
	SALVATORE
	GIORGIO
✓ 0000023500002478	MARCO

Vista da 1 a 7 di 7 elementi

✓ Inviata ✗ Errore

Comunicazione Obbligatoria ➡ Rettifica

Stato comunicazione: Bozza

Lavoratore:

Tipo richiesta: Inizio

Tipo comunicazione: Comunicazione Obbligatoria

data: 24 / 06 / 2023

Buttons: Dettagli, Invia, Elimina

4.4. Esito della comunicazione.

Il portale registra la risposta del Ministero del Lavoro all'invio della comunicazione cambiando lo stato associato.

Una comunicazione può assumere tre stati:

- **Bozza** quando ancora in fase di completamento e non è stata ancora inviata
- **Inviata** quando l'invio è stato effettuato e il Ministero del lavoro lo ha accettato positivamente. In questo caso il sistema assegna un codice univoco alla comunicazione.
- **Errore** quando il Ministero segnala degli errori nell'invio della comunicazione


Dipartimento
per lo sport

SPORT
E SALUTE

Menu icon
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
test_società

Home
ASD/SSD
Lavoro sportivo
UniLav
Help
Sezione pubblica

Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023500002478	MARCO15	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO N	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO P	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO N	Cessazione	22/06/2023 18:50

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

✓ Inviata

✗ Errore

Bozza

Comunicazione Obbligatoria

➡ Rettifica

✖ Annullamento

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2023

**Oggetto: Nuova disciplina IVA per le prestazioni sportive rese dalle ASD/SSD –
Art. 36-bis del D. L. n.75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112
del 10 agosto 2023 -**

Come riportato, da ultimo con la Circolare LND n. 13 del 17 agosto 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, la Legge di conversione n. 112 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina IVA applicabile alle ASD/SSD per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva, ivi comprese quelle didattiche e formative.

Per effetto del comma 1 dell'art. 36-bis del D. L. n. 75, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021, sono esenti dall'IVA.

Con il successivo comma 2, viene fornita un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/1972.

Premesso che siffatte prestazioni, per effetto dell'art. 4, quarto comma del richiamato DPR n. 633, non essendo *ex lege* considerate commerciali, erano fuori campo di applicazione dell'IVA, le nuove disposizioni stanno creando forti attenzioni nelle ASD/SSD destinatarie del provvedimento, oltre che per gli oneri che la nuova disciplina comporta, anche per quanto riguarda i tempi di entrata in vigore delle nuove norme. Inoltre, il secondo comma dell'art. 36-bis in argomento, di fatto, riconduce le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD nel campo dell'esenzione dall'IVA anche per il pregresso.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla portata delle nuove norme, con la presente Circolare si fornisce un contributo, seppure puramente interpretativo, nel tentativo di recare ordine nelle norme che si sono susseguite nel tempo fino a quelle odierne.

1 – L'evolversi della normativa nel tempo

In origine, l'art. 4 del DPR n. 633/1972, prevedeva, al quarto comma, che *per gli enti non commerciali, si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici..... ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni.....sportive dilettantistiche..... anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali*. Quest'ultima disposizione riportata in neretto, ricalca quella recata dall'art 148, terzo comma, del TUIR che stabilisce la non commercialità delle attività in argomento ai fini delle imposte sui redditi.

Con il comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, sono state apportate le seguenti sostanziali modifiche **agli artt. 4 e 10 del DPR n. 633/1972:**

a) - all'art. 4:

1-al quarto comma, le parole da: "ad esclusione di quelle" fino a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2-al quinto comma, le parole "escluse le pubblicazioni delle associazioni.....sportive dilettantistiche.....cedute prevalentemente ai propri associati nonché..... " sono soppresse;

3- i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) - all'art. 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1-.....omissis.....

2- Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

3-.....omissis.....

4 -.....omissis.....

Dopo il quarto comma è previsto che: "Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

1)-obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

2)-disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione;

3)-obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4)-eleggibilità libera degli Organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile; sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazioni a livello locale;

5)-intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa".

Comma 15-quinquies.....omissis.....

Comma 15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Successivamente, con il comma 683 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato stabilito che le disposizioni sopra riportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma in sede di conversione in Legge n. 87 del 3 luglio 2023, del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023, è stato inserito all'art. 4 del medesimo Decreto, il comma 2-bis che, alla lett. b), stabilisce che le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 215 del 2021, si applicano, anziché dal 1° gennaio 2024, dal 1° luglio 2024.

Con la Legge n. 87/2023, pertanto, viene rinviata dal 1° gennaio 2024 al 1°luglio 2024, l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA recata dal comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 215/2021, sopra riportato.

2 – La nuova disciplina IVA

La nuova disciplina IVA modifica totalmente la precedente normativa che, come già sopra riportato, considerava le prestazioni in argomento fuori campo dell'applicazione dell'IVA, portandole, invece, tra quelle **esenti da IVA**, con conseguenti oneri a carico delle ASD/SSD destinatarie della norma modificativa.

Come è noto, l'esenzione ai fini IVA non comporta il sorgere del debito d'imposta ma richiede la tenuta dei libri IVA e l'emissione della fattura, fermo restando che non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività ritenuta esente.

L'art. 36-bis, introdotto con La legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, del D. L. n. 75 del 22 giugno n. 2023, con il comma 1 stabilisce che sono esenti IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 (e, quindi, oltre alle ASD, anche le Società Sportive Dilettantistiche).

La disposizione sostanzialmente ricalca quella recata, *nella prima parte*, dall'art. 5, comma 15-quater, lett. b), punto 2), del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2022, sopra riportata, **la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2024**, che include nell'ambito dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, - *operazioni esenti dall'IVA* - le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica *ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.*

Poiché la norma di cui all'art. 36-bis entra in vigore, per effetto dell'art 44 del decreto n. 75, **il 17 agosto 2023** – giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. n. 190 del 16 agosto – mentre l'entrata in vigore della disposizione dall'art. 5, comma 15-quater del d. l. n. 146/2021, è stata stabilita per il **1° luglio 2024**, dall'art. 4, comma 2-bis, del d. l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023, sorgono notevoli perplessità interpretative circa l'entrata in vigore della nuova disciplina relativa alle prestazioni in argomento.

E' da ritenere che, pur non essendo intervenuta alcuna disposizione abrogativa dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 51/2023, ma per il principio della validità della legge *supervenienti*, siano esenti dall'IVA, a far tempo dal **17 agosto 2023**, le prestazioni di cui all'art. 36-bis del d. l. n. 75, **mentre per le prestazioni, di cui al riportato comma 15-quater, tuttora da considerare fuori campo IVA, rese nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, la disciplina che le dichiara esenti da IVA, dovrebbe essere applicata a far tempo dal 1° luglio 2024.**

3 – Prestazioni didattiche e formative

Il comma 2 dell'art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, fornisce un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 del DPR n. 633/1972.

La norma è stata inserita per superare alcune riserve dell'Agenzia delle Entrate che, anche sulla spinta degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, ha più volte ritenuto di dover escludere i corsi didattici sportivi resi dalle ASD/SSD dall'esenzione IVA ritenendo che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, punto 20, spetta alle sole attività didattiche rese da istituti scolastici riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

A tale riguardo, si osserva che con la Risposta n. 7 del 23 dicembre 2022, fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una richiesta di consulenza giuridica sull'argomento avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'Agenzia stessa ha chiarito che, fino alla data del **31 dicembre 2023 – termine spostato successivamente al 1° luglio 2024** – l'attività di formazione sportiva effettuata dalle ASD è esclusa dall'IVA – **fuori campo di applicazione** – se resa a fronte di corrispettivi specifici nei confronti degli associati ovvero di altre ASD che

svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali e nei confronti di soggetti che pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, **"tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali"** e, quindi, per quanto riguarda la LND, tesserati per la FIGC. A tale riguardo, nella Circolare n. 51/2022 della L.N.D., si rappresentava l'opportunità di verificare che tutti i soggetti cui vengono impartite le lezioni nelle Scuole Calcio, siano regolarmente tesserati al fine di poter godere del trattamento agevolativo sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la norma recata dal comma 2 dell'art. 36-bis del d. l. n. 75, dovrebbe essere applicabile, come sopra osservato, dal 17 agosto 2023, soltanto alle prestazioni didattiche rese a soggetti non tesserati mentre, almeno fino al 1° luglio 2024, quelle rese a soggetti tesserati rimangono, *ex lege*, fuori campo di applicazione dell'imposta, sempre che ricorrano le condizioni sopra riportate di cui alla Risposta n. 7 dell'Agenzia delle Entrate.

4 - La disciplina relativa alla esenzione IVA – Obblighi di fatturazione

Come sopra osservato, l'esenzione dall'IVA comporta, comunque, adempimenti ai fini dell'imposta, quali la tenuta dei registri IVA, la presentazione della dichiarazione IVA, la registrazione contabile delle operazioni e la fatturazione delle operazioni.

In ordine agli obblighi di fatturazione si ricorda che il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, all'art.1, comma 3, ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Successivamente, in sede di conversione in **Legge n. 136/2018 del D.L. n.119/2018**, il citato comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, è stato integrato con il seguente periodo: **"Sono altresì esonerati, in fine, dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,00; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,00, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta"**.

Detto periodo è, però, stato abrogato con l'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022.

E' stato, così, eliminato l'esonero dall'obbligo della fattura elettronica per le ASD/SSD che fruiscono del regime di cui alla Legge n. 398/1991, con proventi non superiori a 65.000,00 annui.

La disposizione abrogativa, tuttavia, si applicava a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi/compensi commerciali, superiori a 25.000,00 euro annui e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.

Giova ricordare che prima dell'emanazione della norma abrogativa recata dall'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36/ 2022, le ASD/SSD in regime "Legge n. 398/91", con volume di ricavi commerciali nell'esercizio precedente fino a 65.000,00 euro annui, erano esonerati dalla emissione della fattura elettronica, potendo emettere le fatture stesse con le modalità tradizionali. Gli stessi soggetti con ricavi commerciali oltre i 65.000,00 euro annui nell'esercizio precedente, potevano emettere autonomamente la fattura elettronica esponendo l'IVA nel documento o, in alternativa, se il cliente era titolare di partita IVA, la fattura elettronica veniva emessa da cliente al posto della ASD.

Come già precisato con la Circolare LND n. 44 del 30 giugno 2022, il cui contenuto parzialmente si riporta, *l'emissione della fattura elettronica, così come prevista dal D.L. n. 36/2022, è obbligatoria per tutti i ricavi di natura commerciale che, per le ASD e SSD, si concretizzano, di norma, in quelli che derivano da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti TV e radio, affitto attrezzature sportive.*

Per quanto riguarda, poi, i proventi derivanti dalle cessioni dei diritti alla prestazione degli atleti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, ha precisato che al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione dell'atleta,

nei confronti di altre ASD e SSD, destinatarie della medesima disposizione (art. 148, terzo comma), può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 148 stesso, sempre che l'atleta abbia svolto nell'ambito della ASD/SSD cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, precisa l'Agenzia, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi **finalità meramente speculative** come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva; **in tal caso la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri una plusvalenza ai sensi dell'art. 66 TUIR con conseguente emissione di fattura.**

Se poi la cessione avviene nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fine di lucro, tale cessione è assoggettata a tassazione sia ai fini IRES che ai fini IVA con conseguente fatturazione.

Nel caso in cui la cessione sia da assoggettare a tassazione e sia effettuata da ASD/SSD che ha optato per la Legge n. 398/1991, il corrispettivo assume la natura di plusvalenza e, come tale, concorre per l'intero importo al reddito forfettariamente determinato.

Qualora la cessione dei diritti da parte delle ASD/SSD in regime Legge 398/91 sia da considerarsi da assoggettare a tassazione ai fini IVA, l'imposta va applicata **in fattura** nella misura del 22% ma va poi versata ai sensi dell'art. 74, sesto comma del DPR n. 633/1972 nella misura del 50%.

Per quanto riguarda altri proventi derivanti da premi previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché da quelli previsti dagli organismi internazionali del Calcio, va considerato che detti premi non concorrono alla determinazione del reddito della ASD/SSD che fruisce del trattamento agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991, mentre ai fini IVA le ASD e SSD destinatarie delle erogazioni in argomento potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa – art. 15 L. n. 81/1991 – Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013.

Per l'emissione della fattura possono essere utilizzati, in alternativa ai vari programmi disponibili, i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

5 – Dispensa dagli adempimenti IVA

E', comunque, da rilevare, per completezza di trattazione, la disposizione recata dall'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, in vigore dal 30 giugno 2021, nel testo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, che prevede la dispensa dagli adempimenti di fatturazione e contabili ai fini IVA per i soggetti che effettuano operazioni esenti.

L'art. 36-bis in argomento prevede che i soggetti passivi IVA che ne abbiano data preventiva comunicazione all'Ufficio, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni **esenti** da imposta ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 (**si ricorda che l'art. 10 del DPR n. 633/1972 è stato modificato con il comma-quater, lett. b), punto 2), dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021, con l'inserimento di un quarto comma come riportato nelle pagine 1 e 2 della presente Circolare e la sua entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2024**), tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e di registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal DPR n. 633/72, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Va premesso che la dispensa dagli adempimenti è riservata **soltanto** a chi effettua **esclusivamente** operazioni esenti da IVA. Qualora il contribuente effettui anche operazioni imponibili è possibile optare per la separazione della contabilità relativamente alle attività imponibili ai fini IVA. Soltanto separando le operazioni esenti da quelle imponibili è possibile fruire, parzialmente, della dispensa dagli adempimenti IVA.

I soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti indicate nell'art. 10 del DPR n. 633/72, **potrebbero**, quindi, optare per la dispensa con la conseguenza che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA perché gli acquisti sono strettamente collegati alle operazioni esenti ma **non** sono chiamati a tenere i registri

IVA e sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, *salvo che per alcune tipologie di operazioni esenti (punti 11, 18 e 19 del comma 1 dell'art. 10 del DPR n. 633, e qualora il cliente richieda la fattura, in tal caso la fattura ha rilevanza solo per il cliente e l'emittente non ha obblighi di registrazione contabile)*, e dalla registrazione contabile delle operazioni. Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non siano state effettuate operazioni imponibili. Tuttavia, come si evince dalle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione, questa non va presentata quando nell'anno solare siano state registrate soltanto operazioni esenti, salvo che il contribuente non abbia interesse a presentare la dichiarazione stessa, ad esempio, per evidenziare un credito d'imposta riportato nella dichiarazione precedente.

Nel caso, più frequente, in cui vengano effettuate contemporaneamente operazioni esenti e imponibili, è opportuno optare per la separazione delle attività soggette a IVA per le quali necessita adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

L'opzione per la dispensa dagli adempimenti si esercita in base al **comportamento concludente** del contribuente e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria barrando la casella nel rigo VOS del quadro VO. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno tre anni. La revoca va effettuata in dichiarazione IVA ed ha effetto dall'anno successivo.

6 - Obblighi delle ASD/SSD che optano per la Legge n. 398/1991

Anche per i soggetti che fruiscono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991, sussiste l'obbligo dell'emissione della fattura, per effetto dell'art. 18 del D.L. n. 36/2022, che ha abrogato la precedente norma di esclusione recata dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 119/2018, **convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2018, che aveva integrato il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015.**

La fattura va emessa, ovviamente, sia per le operazioni commerciali non esenti IVA sia, **a partire dal 1° luglio 2024**, per quelle esenti, quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 4 e 10 del DPR n. 633/1972, nel testo modificato dall'art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021 che, giova ripeterlo, entrerà in vigore dal 1° luglio 2024.

Per queste ultime prestazioni esenti da IVA, potrà essere richiesta, ricorrendone le condizioni, la dispensa dagli adempimenti di cui sopra, ivi compresa quella dall'emissione della fattura. Nel caso in cui, invece, il soggetto destinatario della prestazione richieda la fattura, questa dovrà essere emessa ma la stessa ha rilevanza soltanto per il soggetto ricevente mentre la ASD/SSD emittente non ha obblighi di registrazione contabile se non quello di annotare, anche con un'unica registrazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare del corrispettivo nella colonna **"esenti"** del modello di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Per quanto riguarda le prestazioni didattiche rese dalle ASD/SSD a soggetti tesserati, trattandosi, almeno fino al 1° luglio 2024, di prestazioni fuori campo IVA, la fattura elettronica non potrà essere richiesta e, ovviamente, neppure emessa, ma potrà essere rilasciata ricevuta contenente i dati sia dell'emittente che del ricevente, necessari per l'individuazione dei soggetti operanti.

E', infine, da rilevare che se si effettuano operazioni esenti **senza** richiedere la dispensa è necessario rispettare tutti gli adempimenti IVA, compresa la tenuta dei registri e la presentazione della dichiarazione.

In conclusione, nella considerazione che le nuove disposizioni hanno sollevato dei dubbi interpretativi, si rimane in attesa degli opportuni chiarimenti che, non appena verranno forniti dall'Amministrazione finanziaria, saranno tempestivamente portati a conoscenza delle ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Va, comunque, preso atto che la Legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, prevede agli artt. 7 e 9 di rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti e di completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con altre disposizioni tributarie, con l'obiettivo di favorire l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.



25 settembre 2023

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 20

OGGETTO: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si informa che l'attività del Museo del Calcio, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), riparte con molteplici iniziative dedicate alle Società Sportive ed ai tesserati, che si elencano di seguito:

- **“Giocare a Coverciano”**: Consente ai ragazzi ed alle ragazze di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali. Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio;
- **“Parlare e scrivere di sport”**; Progetto formativo che, attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione;
- **“Com'è fatto il calcio”**; Progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al Museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione;
- **“A Tavola con i Campioni”**; Progetto didattico che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva;
- **“Calcio Education”**; Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le Psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana;
- **“Storia ed etica del calcio”**; Progetto che analizza l'influenza del calcio a livello geopolitico, antropologico e religioso e la sua diffusione a livello mondiale. Ciascun incontro verrà affrontato con una particolare attenzione agli aspetti valoriali, etici ed educativi dello sport. Durante le lezioni verranno proiettati dei video e proposti degli



esercizi pratici con il pallone a scopo dimostrativo con sottofondo musicale, per sperimentare in chiave ludica a livello individuale e collettivo alcuni concetti espressi nelle lezioni stesse.

E' possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete